

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2836 di venerdì 13 aprile 2012

Il regolamento Reach e le misure di vigilanza

Un convegno affronta il tema del regolamento Reach con riferimento alle azioni di vigilanza e controllo svolte dalle autorità locali nella Regione Veneto. I metodi di controllo, i primi risultati, le autorità competenti e il supporto alle imprese.

Padova, 13 Apr ? Ci siamo riproposti in questi mesi uno sforzo comunicativo continuo per diffondere le informazioni sia sul **Regolamento Reach** (regolamento n. 1907/2006), il Regolamento di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che sul **Regolamento CLP** (regolamento n. 1272/2008). Due regolamenti europei che non solo porteranno ad un cambiamento radicale nella gestione e informazione delle sostanze chimiche in tutta Europa, ma che avranno ripercussioni anche sui Capi I e II del Titolo IX del Decreto legislativo 81/2008, ad esempio sulla relativa gestione e valutazione del rischio da agenti chimici.

Ci soffermiamo oggi sugli atti di un convegno che si è tenuto a Padova il 27 febbraio 2012 dal titolo "**REACH e misure di vigilanza in Veneto: incontro con le autorità**".

Il convegno, organizzato dalla Confindustria Padova e dal Centro REACH Veneto - partiva dal presupposto che l'implementazione del regolamento Reach sul territorio prevede una serie di azioni di vigilanza e controllo svolta dalle autorità locali ed era rivolto a tutte le imprese che producono, importano, utilizzano sostanze chimiche come tali o all'interno di miscele.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20032] ?#>

Nell'intervento "**Regolamenti Reach e CLP: prime esperienze di controllo**", a cura del Dott. Massimo Peruzzo (ULSS 22 Bussolengo), si fa riferimento ai controlli del 2011 nel Veneto.

Alcune informazioni sui **metodi di controllo riguardo alle miscele**:

- "individuare la miscela: più pericolosa, più venduta;
- esaminare: la classificazione (strumenti e metodi), l'etichettatura dei contenitori, la SDS predisposta (strumenti e metodi)".

Questi le informazioni invece sui **metodi di controlli relativi alle sostanze**:

- "analizzare la formulazione;
- confrontarla con la sez. 3 della SDS;
- selezionare le materie prime;
- di ciascuna esaminare: l'etichettatura, la SDS".

Dopo aver riportato anche alcuni elementi di verifica riguardo alle informazioni (comunicazione delle informazione ai lavoratori, trasmissione delle informazione ai clienti, ...), il documento riporta alcuni **punti di forza** riscontrati durante i controlli:

- "le aziende cominciano a gestire le sostanze chimiche con gli strumenti Reach e Clp;
- la classificazione delle miscele è corretta;
- le etichette rispondono ai requisiti;
- le SDS sono molto migliorate con i regolamenti Reach e Clp".

Queste invece le **criticità**:

- "difficoltà a gestire unitariamente l'intero processo di trasmissione delle informazioni (acquisto ? lavorazione ? vendita);
- l'integrazione degli strumenti Reach (scenari di esposizione, MMR) nel percorso di gestione della sicurezza aziendale".

Il documento agli atti dal titolo "**Le azioni di Confindustria Veneto a supporto delle imprese**", a cura del Dott. Marco Armillotta (Confindustria Veneto), ricorda che nel 2007, anno di entrata in vigore del Regolamento CE n. 1907/2006 (**Regolamento Reach**), Confindustria Veneto:

- "costituisce insieme a Federchimica, Assolombarda ed altre Associazioni territoriali, il Centro REACH S.r.l., allo scopo di aiutare le imprese ad adempiere correttamente alle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento REACH;
- dato l'alto numero di imprese venete coinvolte nel Regolamento e la particolarità del proprio tessuto produttivo (prevalenza PMI, numero elevato di importatori e utilizzatori)" costituisce al proprio interno "il Centro REACH Veneto (sportello locale del Centro REACH), allo scopo di offrire assistenza diretta e qualificata alle aziende del territorio regionale".

In particolare il **Centro REACH** persegue 2 finalità:

- "fornire assistenza alle aziende del territorio per adempiere correttamente alle previsioni del **Regolamento R.E.A.Ch.** (servizi alle imprese);
- rapportarsi con gli interlocutori istituzionali competenti a vario titolo in materia di REACH (Ministero, Regione e Università ecc.) per confrontarsi sui vari aspetti della materia (formazione, vigilanza ecc.)".

Queste le **richieste alla Regione** riportate dal relatore nell'intervento:

- "procedere nell'ambito del dialogo avviato nel periodo sperimentale per condividere: A) un modello di vigilanza da applicare uniformemente sull'intero territorio regionale (eventualmente anche mediante linee di indirizzo); B) interpretazioni alla normativa vigente, in chiave di semplificazione, da applicare poi in maniera uniforme sul territorio;
- esercitare un forte ruolo di coordinamento e di indirizzo nei confronti di tutti i soggetti preposti al controllo;
- razionalizzare e coordinare, gli interventi ispettivi tra i vari enti preposti al controllo (SPISAL, ARPAV);
- favorire quanto più possibile la qualificazione del personale ispettivo (privilegiare il livello qualitativo del controllo su quello quantitativo);
- privilegiare nell'ambito del controllo aspetti sostanziali piuttosto che meramente formali/burocratici;
- esercitare il ruolo di assistenza (introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dell'impresa;
- promuovere occasioni di dialogo e di confronto tra gli organi ispettivi e le aziende del territorio;
- agire nelle sedi opportune affinché i costi delle ispezioni non vengano addossati alle imprese".

Infine concludiamo con qualche informazione tratta da "**REACH e vigilanza in Veneto**", intervento a cura del Dott. Giorgio Cipolla.

Alcuni **dati** tratti dall'intervento:

- le **proporzioni dei dossier di registrazione** tra gli Stati Membri: DE 23%, UK 12%, FR 9%, NL 9%, BE 8%, IT 7%, ES 6%, PL 3%, Altri 23%;
- gli ispettori visualizzeranno l'80% delle informazioni, il restante 20% tramite Autorità Competente Nazionale".

E l'**Autorità competente nazionale** è il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, mentre le **Autorità competenti locali** sono quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno individuato. Ad esempio nella Regione del Veneto è la Direzione Regionale Prevenzione.

Dopo aver parlato del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti (dello Stato, delle Regioni e Province Autonome), l'intervento riporta i **primi risultati su 12 aziende ispezionate in Italia dall'Autorità Competente Nazionale**:

- "principali non-conformità rilevate: SDS non complete, in alcuni casi non corrette;
- misure intraprese: 1 ordine amministrativo; nessuna sanzione applicata;
- osservazioni: mancanza di prova circa la comunicazione del n° pre-registrazione da parte dei fornitori verso gli attori a valle della supply chain".

L'intervento si conclude con alcune informazioni relative:

- al Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH Anno 2011;
- al **D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133** - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;
- ai criteri metodologici di orientamento per la conduzione delle ispezioni.

Gli atti del convegno:

- "**Regolamenti Reach e CLP: prime esperienze di controllo**", a cura del Dott. Massimo Peruzzo, ULSS 22 Bussolengo (file PDF, 366 kB);

- "[Le azioni di Confindustria Veneto a supporto delle imprese](#)", a cura del Dott. Marco Armillotta, Confindustria Veneto (file PDF, 197 kB);
- "[REACH e vigilanza in Veneto](#)", a cura del Dott. Giorgio Cipolla (file PDF, 782 kB).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it